

XXVIII.

TORNATA DEL 14 MARZO 1883

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge sul riordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia — Osservazioni del Senatore Paternostro F., Relatore, all'art. 2 — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Avvertenze del Senatore Majorana-Calatabiano all'art. 5, e risposta del Relatore e del Ministro — Approvazione dei rimanenti articoli del progetto — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso e di quello approvato in precedente seduta per la proroga dei termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1880 sull'affrancamento di canoni, censi ed altre prestazioni — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 40.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e quello della Marina; più tardi interviene pure quello della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge N. 10.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per il riordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. L'Ufficio Centrale ed il Ministero sono d'accordo; per conseguenza si può pure aprire la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal signor Ministro saranno lette di mano in mano che vengono in discussione i relativi articoli.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

La Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia è ricostituita come ente morale autonomo con fondi propri, per fare prestiti ai Comuni dell'Isola, al saggio del 3 per cento, da restituirsi a quote annue uguali d'ammortamento in un termine non eccedente i venti anni.

Il prodotto degli interessi va in accrescimento dei fondi della Cassa.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione della Cassa è affidata al Banco di Sicilia, il quale ne terrà scritture e conti separati e adempirà gratuitamente al servizio dell'azienda.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. In questo articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe di sostituire alla parola *amministrazione* della Cassa, quell'altra di *azienda*, imperocchè è bene riflettere che l'art. 4 successivo, affida tutte le facoltà amministrative al Consiglio d'amministrazione, e la parola *amministrazione* propriamente detta, non starebbe per il Banco di Sicilia, il quale non ha altra mansione se non che quella puramente contabile e di cassa, quindi mi pare che la parola *azienda*, risponderebbe meglio al fatto materiale della tenuta di questi conti e di questa cassa; perciò se il Senato e il Ministero acconsentono, io proporrei questa modificazione.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Il Ministero non si oppone alla sostituzione di questa parola, tuttavia invece di *azienda* che è parola difficilmente usata nelle nostre leggi e regolamenti, si potrebbe, io penso, dire più semplicemente, *la Cassa*, sopprimendo la parola *amministrazione*.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Allora si potrebbe dire: *il servizio contabile e di Cassa*, e poi come segue l'articolo.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Per me non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta fatta dal Senatore Paternostro, ma mi pare che sarebbe meglio dire semplicemente: *la Cassa è affidata, ecc.*, ed in fine dell'articolo a vece delle parole: *della azienda*, dire semplicemente: *di essa*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa modificazione proposta dal signor Ministro?

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo secondo, colle variazioni proposte dal signor Ministro, d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Art. 2.

La Cassa è affidata al Banco di Sicilia, il quale ne terrà scritture e conti separati e adempirà gratuitamente al servizio di essa.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

È istituito per la Cassa di soccorso un Consiglio d'amministrazione composto d'un delegato per ciascuna provincia dell'Isola, nominato dal rispettivo Consiglio provinciale, d'un consigliere elettivo del Banco di Sicilia, nominato dal Consiglio generale di detto Istituto, e di un delegato del Governo che ne avrà la presidenza.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

È aperta la discussione su questo articolo terzo.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Era sorto dubbio se il Banco di Sicilia, il quale ha adempiuto finora gratuitamente il servizio di questa Cassa amministrata, secondo l'antico ordinamento, non dovesse farsi una più larga parte nella rappresentanza dell'istituto. Il progetto ministeriale infatti conteneva una disposizione per la quale il direttore generale del Banco di Sicilia sarebbe intervenuto nel nuovo Consiglio di amministrazione col solo voto consultivo. Però parve poco conforme alla dignità di quel direttore generale questa disposizione ed il Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale,

Allorquando il Banco di Sicilia fu interpellato intorno al progetto di legge, rispose aderendo ad esso; e fece voto subordinatamente perchè il suo direttore generale fosse ammesso nella rappresentanza dell'Istituto colla qualità di presidente, o quanto meno con voto deliberativo.

Questo voto, espresso dal Consiglio generale del Banco di Sicilia, non ha il senso di una condizione alla sua adesione che è esplicita, ma è una specie di espressione di desiderio.

Era bene che io manifestassi questo al Senato per togliere qualunque dubbio.

Quel desiderio però l'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministero, non ha creduto di accoglierlo perchè trattandosi di una persona che sarà responsabile dei fondi della Cassa di soccorso, non è ammissibile che nella stessa persona siano confuse le qualità di colui che deve dare i conti e di colui che deve riceverli.

Ecco perchè non si è creduto opportuno di ammettere che il direttore generale del Banco di Sicilia abbia qualità di presidente nell'amministrazione della Cassa di soccorso, o vi sia ammesso con voto deliberativo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 3.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio delibera:

Sul bilancio delle somme annualmente disponibili per nuovi prestiti;

Sulle domande di prestiti;

Sull'impiego dei fondi che temporaneamente superassero i bisogni dei prestiti;

Sul rendimento dei conti.

L'impiego dei fondi esuberanti dev'essere fatto in Buoni del Tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

I prestiti dovranno servire per l'esecuzione di opere d'incontestabile utilità pubblica, e principalmente per la costruzione e sistemazione di strade, con preferenza per quelle co-

munali obbligatorie, e il loro ammortamento dovrà aver luogo con delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, a norma dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2^a), concernente i mutui che si fanno dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Il debito di ciascun comune verso la Cassa non potrà mai eccedere le lire 500,000.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io rivolgo al Senato, e in ispecie agli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale, ed al signor Ministro, brevi osservazioni intorno alla portata dell'art. 5.

L'istituzione della Cassa di soccorso in Sicilia vuole essere riguardata nella sua vera indole, la quale, rispetto ai comuni che partecipano al suo credito, è propriamente di beneficenza.

Un Istituto invero il quale, nel fine di promuovere le opere pubbliche della regione in cui esso sorge, raccogliendo i fondi mediante una sopratassa fondiaria, fa poi dei prestiti ad un interesse prestabilito del 3 0/0, naturalmente offre, nelle condizioni passate, la gratuità del credito nelle proporzioni di oltre il 50 0/0; e nelle condizioni presenti cotesta gratuità di credito è per lo meno del 50 0/0; imperocchè i comuni e le provincie che attingono alla Cassa dei depositi e prestiti non possono, anche oggi, pagarle un interesse minore del 6 0/0.

Prestando pertanto la Cassa siciliana ad un interesse inferiore alla metà dell'ordinario, naturalmente premeva che non fuorviasse dalla propria indole.

Onde, a raggiungere lo scopo prefisso, erano necessarie due condizioni: una che i fondi si impiegassero in opere pubbliche, anzi in quelle che sono di vera utilità pei comuni; e l'altra che fossero distribuiti equamente, non già in ragione del bisogno, il quale sarebbe stato sempre assai maggiore dei mezzi disponibili dall'istituto stesso, ma in ragione della popolazione di ciascuna provincia, i comuni della quale hanno sempre una qualche solidarietà nelle opere pubbliche stradali. Sventuratamente la Cassa non ha potuto rispondere al doppio scopo.

Imperocchè, riguardo alle opere, è noto (e credo ciò risulti da qualcuna delle relazioni o

del Ministero o della Commissione) che parte notevolissima dei fondi è stata investita in costruzioni, le quali certamente sono di una pubblica utilità in genere, atteso l'uso invalso di considerar tali tutte le opere fatte a comodo e colle spese dei comuni e delle provincie, comechè non siano in fatti di quel pubblico giova-mento, a conseguire il quale l'Istituto era sorto.

Rispetto poi alla distribuzione, l'inconveniente è stato grandemente maggiore; lo dimostrerò facilmente.

La Cassa, con un capitale netto, ai 30 giugno 1882, di lire 5,625,920, aveva fatti, a quella stessa data, dei prestiti, i quali con gli interessi formavano un credito totale di lire 7,696,225.

E qui chiediamo: come mai si fanno dei prestiti che superano l'attivo? È presto detto: nello eccesso dei bisogni e delle ricerche dei comuni e delle provincie, si son consentiti alcuni mutui, consegnando dei buoni ai Corpi morali mutuatari, i quali li hanno poi scontati presso la Cassa dei depositi e prestiti di soccorso; sicchè la Cassa è creditrice di 7 milioni e più, ma in fatto, non avendo che un attivo di 5 milioni e poco più, il pareggio l'ottiene con un debito che deve soddisfare all'Istituto che ha scontato i suoi buoni, o al proprio mutuatario che ancora non ha incassato la totalità del suo avere del prestito.

Ma questi 7 milioni e più, come sono stati distribuiti ai comuni di Sicilia?

Ecco: vi è la provincia di Messina (per questa parte veramente la più disgraziata), la quale nei suoi comuni più grandemente bisognosi di quelli delle altre provincie, di strade e soprattutto di arginamenti, di difese dalle acque, di opere della maggiore pubblica utilità, non ha avuto sui 7,696,115 lire che sole lire 70,457 di prestito; e notisi che la popolazione della provincia di Messina, nell'ultimo censimento, conta 460,924 abitanti.

La provincia di Siracusa, meno sfortunata di quella di Messina, con una popolazione di 343,036 abitanti, è in debito di lire 217,123, delle quali quanto a lire 121,334 son dovute dalla provincia. La qual cosa non risponde nemmeno alla istituzione, perchè quella somma si sarebbe anche dovuta dare ai comuni.

La provincia di Girgenti si trova in condizioni poco diverse da quelle della provincia di

Siracusa. Imperocchè, con 312,487 abitanti, non ha avuto che 206,277 lire di prestito. Notisi però che la sola provincia su quella somma, è in debito di lire 171,970, sicchè a due soli comuni restano poco più di lire 34,000.

La provincia di Trapani si trova invece in condizioni assai migliori delle tre accennate. Poichè con 283,873 abitanti ha avuto in prestito lire 543,269; le quali però sono state date esclusivamente alla provincia, e nessun comune fu mai sussidiato.

La provincia di Catania, con una popolazione di 563,440 abitanti è in debito di lire 1,111,417, sebbene anche in questa provincia vi sia da lamentare che la massima parte, cioè 753,307 lire, sia stata data alla provincia, e la parte restante ad alcuni comuni.

La provincia di Palermo poi, con una popolazione di 699,151 abitanti, ha un debito verso la Cassa di soccorso nientemeno che di lire 3,430,356, delle quali lire 1,055,456 son dovute dalla provincia, e lire 1,377,922 dal comune capoluogo, il resto da singoli comuni.

Infine, la provincia di Caltanissetta, con una popolazione di soli 265,930 abitanti, ha avuto un prestito di lire 1,977,603, le quali per lire 1,886,862 dovute dalla sola provincia, e nel resto da due comuni di essa.

Ora, nell'interesse della giustizia distributiva, è forse discutibile l'ingiustizia del reparto che dei soccorsi delle Casse si è fatto in Sicilia? Ma una volta che il Governo mette mano a quella istituzione, deve cercare di raggiungerne il doppio scopo, e cioè che, per l'avvenire, non si distraggano i fondi dai fini di benintesa pubblica utilità, a cui dovrebbero essere destinati, e non venga più oltre manomesso il principio della giusta distribuzione di quei prestiti semigratuiti. Lodevolmente a tal uopo il progetto ministeriale, accettato, con lievi modificazioni, dall'Ufficio Centrale, si è avvisato a due rimedi: l'uno che si contiene in uno degli articoli che abbiamo letto e votato precedentemente, cioè della costituzione di un Consiglio di amministrazione, il quale dev'essere composto di rappresentanti di tutte le provincie, ed esso deve decidere dell'uso e della distribuzione dei fondi; l'altro che fissa il limite massimo di prestito, a ciascun comune, a 500,000 lire. Certamente ha un significato importante questa ultima innovazione: imperocchè, invece

di vedere l'inconveniente che si è lamentato l'anno scorso, e cioè che due delle provincie che più hanno dei debiti, hanno continuato a farne, sotto forma di compensi o sotto quella di nuovo mutuo; colla nuova legge avverrà di certo che esse dovranno per l'avvenire regolarmente fare i prescritti pagamenti, per guisachè in 12 o più anni scenderanno al limite massimo delle 500,000 lire.

Questo è un reale vantaggio. Oltrechè la rappresentanza delle provincie non solo non potrà consentire prestiti in una somma maggiore delle 500,000 lire, ma dovendo provvedere secondo la giustizia distributiva dello spirito della legge nuova è condotta a non attribuire a ciascun comune, che somme assai minori di quella cifra.

Altro vantaggio è questo, che essendo detto espressamente che i mutui vogliono essere fatti ai comuni, si eliminerà il grave inconveniente di vedere assorbiti i mutui dalle provincie.

Ma tutto ciò a vero dire, secondo me, non basta.

Io credo che la legge, senza autorizzare veruna ingerenza (poichè io sottoscrivo al concetto dell'autonomia della Cassa) debba determinare qualche limite nelle facoltà del Consiglio amministrativo. Onde inclinerei, in appendice all'art. 5, a che s'introducesse una disposizione per la quale si proclamasse il principio che ai comuni componenti ciascuna provincia siciliana si debba accreditare un'aliquota totale di prestito in proporzione alla popolazione della stessa provincia, e a tutte le attività della Cassa.

Qualunque pertanto fosse il numero dei comuni, il quale per ciascuna provincia chiedesse il prestito, il giudizio del Consiglio d'amministrazione dovrebbe, a mio parere, circoscriversi al reparto fra loro; a tutti dev'essere attribuita, come se formassero un ente solo, l'aliquota proporzionale della popolazione dell'intera provincia nelle relazioni alle altre dell'Isola; e solo potrebbe accordarsene di meno nella non verosimile ipotesi che le domande e i bisogni di tutti i comuni di ciascuna provincia fossero per somme inferiori alla rata proporzionale cui essa ha diritto; ed in cotesto caso si accrescerebbero di un tanto le quote delle provincie che proveranno maggiore il loro bisogno. Chi vi ha detto, si potrebbe osservare, che il bisogno sia eguale in tutte le provincie? Ve-

ramente il bisogno è ineguale, ma quel gruppo di comuni di una data provincia il quale avesse minore bisogno dei gruppi di altre provincie ne avrebbe pur sempre abbastanza esso solo da assorbire la totalità delle attività della Cassa.

L'on. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, nel cui Ministero si pubblica la statistica dei debiti dei comuni e delle provincie, e che sa quale e quanto sia in tutte le provincie siciliane e nella massima parte dei comuni di ciascuna d'esse il bisogno di avere strade ed altre opere pubbliche, l'on. Ministro, dico, può conoscere meglio di me che ai comuni e alle provincie della Sicilia non solo riesce eccessivamente inadeguato al bisogno delle più urgenti loro opere pubbliche, il possibile sussidio sui 5 milioni e mezzo di attività della Cassa; ma nemmeno soddisferebbe al necessario, ove anche tutto quanto fosse investito, cosa non possibile, in pro dei gruppi componenti una sola di quelle provincie.

Onde sarà del tutto esclusa l'ipotesi che i comuni di ciascuna provincia, presi nel loro insieme, non fossero per valersi del proprio diritto ad avere un prestito semigratuito; mentre non vi è provincia in cui non si notino dei comuni i quali abbiano contratto dei prestiti, alcuni dei quali rovinosissimi.

Una disposizione pertanto la quale affermasse il principio che d'ora in poi è riservato a ciascuna provincia, e propriamente ai singoli comuni che la compongono, una quota di prestiti della Cassa siciliana, ragguagliata alla doppia proporzione del fondo totale di cui dispone l'istituto, e della popolazione di ciascuna provincia, a parer mio, sarebbe una garanzia di rigorosa giustizia distributiva.

Ma questo non basterebbe, perchè bisognerebbe man mano reintegrare le cose al loro stato normale. Ebbene, per non privare le provincie che ottennero maggiormente i sussidî della Cassa, e per non defraudare a lungo i comuni delle altre provincie i quali di assai poco se ne avvantaggiarono, parmi sarebbe bene che il Governo, valendosi della potestà che gli si accorda coll'ultimo articolo di questa legge, di fare cioè un regolamento, si preoccupasse della presente condizione di cose, ed inserisse nel regolamento stesso delle disposizioni che valessero a ricondurre le cose allo stato normale della distribuzione dei fondi per l'avvenire.

Io non oso fare alcuna proposta di disposizione di legge da annettersi all'art. 5°; ma fo viva raccomandazione all'Ufficio Centrale ed all'on. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di prendere in considerazione le mie osservazioni, e di vedere se, in appendice all'articolo stesso o in altro posto della legge, non abbia ad introdursi una qualche disposizione che risponda alla garanzia dell'avvenire, e provveda al modo di far cessare gli effetti delle lamentate ineguaglianze nelle ripartizioni dei sussidi.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. In verità gli inconvenienti, lamentati dall'onorevole Majorana sono non pure verissimi, ma maggiori di quelli che egli ha esposto al Senato, poichè l'antico ordinamento della Cassa, quale fu conservato fino ad oggi, si è prestato ad una larga interpretazione, ed ha permesso che si facesse un uso dei suoi fondi in verità poco conforme allo spirito della sua fondazione e della sua storia.

È inutile che io rifaccia qui al Senato la storia di questo istituto. Dirò soltanto che esso nacque col ricavato di un contributo straordinario, dell'un per cento di sovraimposta alla fondiaria e della tassa sulle barriere. Scopo di questa Cassa, fin dalla sua istituzione, era di soccorrere i comuni e le provincie per la costruzione di strade e di opere di pubblica utilità.

Però questa ultima parola fu resa così elastica fino ad estenderla a cose che in verità sono di molto dubbia utilità.

Le provincie da una parte attinsero tanto largamente alla Cassa da lasciare poco o nulla ai comuni; e fra questi i più grossi vi attinsero ad uno scopo di contestabile utilità. Cito un esempio: Palermo contrasse un mutuo di due milioni. L'onorev. Senatore Majorana diceva invece un milione e settecento mila lire; ma la differenza si spiega con ciò che questa ultima somma rappresenta solo il debito che il comune ha presentemente, perchè il comune non ha ricevuto tutta la somma del mutuo.

Ora è a sapere che tale mutuo fu contratto allo scopo di costruire un teatro monumentale, che, come si comprende, se è utile per un certo

senso, non è per altro tra le cose di assoluta necessità e da preferirsi alle strade obbligatorie.

Siccome la Cassa era allora esausta e non vi erano scadenze vicine, così il mutuo contratto nel 1876 fu fatto a condizione che la somma fosse consegnata al comune di Palermo in otto rate annuali di 250 mila lire ciascuna a contare dal 1878, cioè due anni dopo la stipulazione del contratto, sicchè oggi quel comune non ha ancora ricevuto l'intera somma del mutuo, restando a riscuotere le ultime due annualità.

Ma, siccome queste somme erano necessarie al comune di Palermo per lo scopo che si era prefisso, così si ricorse alla Cassa dei depositi e prestiti la quale, tutrice sinora di questa Cassa di soccorso, scontava questa specie di cambiale.

Quindi era con ciò falsato lo scopo principale, e non raggiunto neanche quell'altro del mite interesse perchè la Cassa di soccorso, come tutti sanno, sconta al 6 per cento.

Questi fatti sollevarono reclami da tutte le rappresentanze provinciali e da una parte delle rappresentanze comunali dell'Isola, e, siccome questi reclami, in verità, erano fondati, il Governo se ne preoccupò tanto che fino dal 1877 presentò un progetto di legge inteso a riformare le basi di questo Istituto ed a modificare l'amministrazione, in guisa che offrisse guarentigie di equo riparto delle somme affidategli.

La proposta dell'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano di un'aggiunta al progetto di legge, risponde perfettamente allo scopo a cui mira la legge stessa, e ne accresce le guarentigie.

La legge con affidare l'amministrazione a un delegato per ciascuna provincia intese di bilanciare, per così dire, g'interessi di quelle provincie e non dare ad una a preferenza delle altre.

Però non scorgo l'opportunità d'introdurre questa aggiunta all'articolo 5. Io sarei invece d'avviso di aggiungerla alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 8.

Se l'onorevole Senatore proponente volesse aver la cortesia di accettare la proposta dell'Ufficio Centrale potrebbe, quando saremo alla discussione dell'art. 8, mettersi d'accordo col-

l'Ufficio medesimo onde concertare un'aggiunta di sua soddisfazione.

Questa sarebbe la preghiera che farei anche all'onorevole Ministro.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io credo che l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano non abbia necessità d'insistere perchè la sua proposta di aggiunta sia fatta all'articolo 5°.

Il Ministro stabilì già il *maximum* dei mutui in lire 500 mila; egli ben vede che tale *maximum* eviterà già molti degli inconvenienti a cui egli ha accennato. Invero, con la nuova legge non si potrebbe più avere un prestito per una provincia o per un comune di due milioni, dal momento che è stabilito questo *maximum* limitato alla detta somma. Vi ha inoltre un'altra guarentigia, ed è che ciascuna provincia è rappresentata da un suo delegato; tutte quindi le provincie, trovandosi egualmente rappresentate, sarebbe difficile che si oltrepassassero i limiti dell'equità.

Tuttavia ove si voglia serbare una certa proporzionalità per rispetto alle provincie, parmi che ciò si otterrebbe coll'introdurre in fine dell'articolo 8 le parole: *ed alla proporzionale ripartizione dei fondi per ciascuna provincia*, potendosi tali norme benissimo stabilire nel regolamento.

È inutile che osservi come, aggiungendo le parole *proporzionale ripartizione*, non si intenderebbe già una proporzionalità perfettamente aritmetica, perchè dovendosi questi fondi spendere specialmente in opere pubbliche, i bisogni dei comuni per queste opere saranno di fatto differenti.

Quindi non s'intende di stabilire in modo assoluto che una data opera pubblica non si possa intraprendere o mandare a termine, soltanto pel desiderio di attenersi a misure ed a norme troppo ristrette.

Se l'onorevole Majorana e l'Ufficio Centrale accettano, si potrebbe all'articolo introdurre l'accennato temperamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ringrazio

l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro delle dichiarazioni che hanno fatte; ed accetto che la disposizione la quale sanziona il pensiero da me espresso, sia inserita nell'ultimo articolo della legge in discussione. Ma, per non riprendere la parola, mi permetto di osservare all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che, quando io ho parlato delle ripartizioni dei sussidi in ragione della popolazione di ciascuna provincia, ho inteso affermare il principio di diritto che, cioè, all'insieme dei comuni componenti ogni provincia dovesse essere riconosciuta dalla legge la potestà di conseguire dei prestiti fino alla sua quota proporzionale, e non l'obbligo, che i comuni d'ogni provincia chiedessero tutta la loro aliquota.

Ora, quando nel regolamento, che l'onorevole Ministro sarà per fare, si determinerà l'effetto di cotesto principio di diritto, naturalmente quelle provincie che non lo esercitano (io penso che lo eserciteranno pur troppo, perchè, come ho detto, il bisogno è almeno decuplo dei mezzi ad essi offerti dalla Cassa), quelle provincie, dico, che non lo esercitano daranno titolo a quell'altra provincia, alla quale faccia d'uopo un sussidio maggiore, di avvantaggiarsene, conseguendo la somma che potrà rimanere disponibile.

E nel regolamento sarà bene che l'onorevole Ministro avverta anche quest'altra circostanza, e cioè, che per molti anni al gruppo dei comuni di quelle provincie alle quali vennero fatti prestiti eccessivi, non si continuassero a farsene; ed invece ne conseguissero di più i comuni delle provincie fin qui poco sovvenute; senza di che la giusta proporzione non si raggiungerebbe che dopo un enorme lasso di tempo.

Ecco per quali ragioni avrei preferito una disposizione di legge in due parti, una delle quali affermasse il principio della distribuzione in ragione di popolazione, e l'altra in via regolamentare desse facoltà al Governo di determinare l'occorrente, perchè tutte le provincie al più presto godessero dell'equa e normale distribuzione dei sussidi.

Io però non voglio portare in lungo l'esame. Mi accontento che, in fine dell'articolo ottavo siano inserite le parole proposte dall'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che cioè il regolamento deve determinare le norme sulla *proporzionale ripartizione dei fondi per ciascuna provincia*. In esso io vedo sanzionato

il principio del diritto al prestito per ciascun gruppo di comuni componenti ogni singola provincia, in una somma proporzionata alla popolazione di essa; sicchè al regolamento non è riservata che la determinazione delle norme. D'altra parte io ho piena fiducia nell'onorevole signor Ministro, che egli nel regolamento determini equamente i modi di reparto in favore di quelle provincie che fin qui non ebbero i giusti sussidi, per affrettare così l'azione della legge di eguaglianza per l'avvenire.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Le domande di prestiti saranno prodotte dai Comuni all'amministrazione della Cassa per mezzo delle rispettive prefetture.

Quando riguardino prestiti per la costruzione di strade comunali obbligatorie, la prefettura trasmetterà le istanze al Ministero dei Lavori Pubblici, che le comunicherà all'amministrazione della Cassa con quegli apprezzamenti che stimerà opportuni.

Per le strade comunali obbligatorie cui provvedesi d'ufficio, le domande di prestiti potranno esser fatte dal prefetto per conto del Comune.

(Approvato).

Art. 7.

Le deliberazioni sulle domande di prestiti dovranno, entro otto giorni, essere partecipate al Comune interessato per mezzo della Deputazione provinciale, e saranno eseguibili dopo due mesi dalla loro data.

È ammesso il ricorso nel termine di un mese contro le dette deliberazioni al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale decide udito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 8.

Con speciale regolamento da approvarsi per decreto reale, a proposta dei Ministri del Tesoro, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e saranno stabilite le norme relative alla liquidazione del patrimonio della cassa ed alla riscossione degli arretrati.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro aggiungerebbe a questo articolo le seguenti parole: *alla proporzionale ripartizione dei fondi per ciascuna provincia*.

Il Senatore Paternostro ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore*. Ho chiesto la parola solamente per dire che l'Ufficio Centrale accetta l'aggiunta concordata col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, solamente avverto che nell'ultimo alinea delle disposizioni del contro-progetto bisognerebbe cancellare la particella *ed* sostituendovi una *virgola* tra le parole *del patrimonio della Cassa* e quelle *alla riscossione degli arretrati*, e continuando poi l'articolo colla aggiunta proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. La modificazione proposta dall'Ufficio Centrale sarebbe questa, cioè: togliere la particella *ed*, che leggesi in fine dell'articolo fra le parole *della Cassa* e quelle *alla riscossione*, sostituendole una virgola, e poi l'aggiunta proposta dal signor Ministro di queste altre parole: *ed alla proporzionale ripartizione dei fondi a ciascuna provincia*.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge approvato ieri per alzata e seduta, e su quello di oggi.

(Il Senatore, Segretario, Canonico fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro Senatore che abbia a votare, prego il signor Senatore Segretario di fare lo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

1. Progetto di legge di proroga dei termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1880, n. 5253, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 72 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva).

2. Progetto di legge per il riordinamento

della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 72 |
| Favorevoli | 68 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno della seduta pubblica di domani alle ore due pomeridiane, che è il seguente:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1883; Modificazioni alle leggi sul credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873;

La seduta è sciolta (ore 4 e 50).